

COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA

Servizio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
Unione dei Comuni della Bassa Romagna

REGOLAMENTO DEL MERCATO DEL CONTADINO

Marzo 2025

Premesse	3
Articolo 1 - Ubicazione e caratteristiche del mercato	6
Articolo 2 - Assegnazione dei posteggi	6
Articolo 3 - Soggetti ammessi alla vendita nel mercato	6
Articolo 4 - Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio al mercato ed agli altri eventi promossi sul mercato stesso	7
Articolo 5 - Categorie merceologiche rappresentate	7
Articolo 6 - Modalità di verifica del rispetto delle regole di gestione da parte degli imprenditori agricoli abilitati alla vendita nel mercato	7
Articolo 7 - Altri aspetti di gestione del mercato e della vendita	8
Articolo 8 - Sanzioni	8
Articolo 9 - Norme transitorie	8
Articolo 10 - Regole comportamentali	8

REGOLAMENTO DEL MERCATO

Premesse

Il Mercato “*Del Contadino*” dell’Emilia Romagna è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli con o senza certificazione biologica. Nasce nell’ottica della promozione delle relazioni tra i cittadini, la trasparenza e l’equità della vendita dei prodotti agricoli e della promozione di modelli di sviluppo sostenibile, con iniziative per favorire l’incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari tradizionali e di qualità. L’obiettivo è, quindi, quello di fornire a produttori e consumatori un’opportunità per accorciare la filiera d’acquisto, riducendone i passaggi intermedi con conseguente riduzione del prezzo finale, offrendo al produttore locale nuove opportunità di vendita e rendendo direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti locali e di quelli biologici.

Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell’art. 2135 del cc., così come modificato dall’art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 228/01, “Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque annesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ovvero di ricezione ed ospitalità come definita dalla legge.

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al precedente paragrafo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Per azienda agricola biologica si intende l’azienda iscritta all’elenco regionale degli operatori dell’agricoltura biologica come previsto dal regolamento CEE 2092/1991 e s.m.i. e dalla Legge Regionale n.28/1997 e s.m.i.

Normativa di riferimento

Vendita:

D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228: “Orientamento e organizzazione del settore agricolo”.

L. 283/62 (e regolamento di attuazione DPR 327/80) (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande)

Ordinanza del Ministero della Salute 03 aprile 2002 (regolamento igienico sanitario per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche)

D.P.R. 26.3.80 n. 327: “Regolamento di esecuzione delle norme contenute nella L. 30.4.62, n. 283, e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”.

D.Lgs. 109 del 27/01/92 e successive modificazioni e integrazioni (etichettatura e confezionamento dei prodotti alimentari)

L. 441 05/08/81 (Vendita a peso netto merci) e regolamento di esecuzione D.M. 13/1/84 e D.M. 21/12/84.

D.Lgs. 155 del 26/5/97 HACCP (attuazione della Dir. Ce 93/43 sull’igiene dei prodotti alimentari)

Regolamento CE n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofruttili freschi Misure agroambientali previste dal PSR 2000/2006 Reg CEE n. 1257/99 e nuovo PSR (da indicare all’applicazione e adesione delle prossime misure)

Reg CEE 2081/92 (protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari)

Reg CEE 2092/91 (metodi di produzione biologico dei prodotti agricoli e norme per l’uso di tale nome su prodotti agricoli ed alimentari)

Reg Ce 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari ZOOTECNIA

Allevamenti:

Reg. Ce 820/97 (sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine)

Reg. Ce 853/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

Reg. Ce 854/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

Latte e derivati:

D.P.R. 54/97 (che recepisce la Dir. CEE 46/92 in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte crudo, latte alimentare trattato termicamente e di prodotti a base di latte.)

L. 169 del 03/05/89: "Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino".

Regolamento CEE 1804/99 sui prodotti zootecnici biologici.

Carni e macellazione:

D.Lgs. n.286 del 18/04/94 (attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti i problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche) e successive modifiche.

D.Lgs. n.537 del 30/12/92: "Attuazione della Dir. 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale" e successive modifiche.

D.P.R. 30/12/92 n.559: "Regolamento per l'attuazione della Dir. 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e selvaggina d'allevamento".

Circ. Min. Sanità prot. N° 43 del 30/10/93: "Linee di indirizzo in materia di applicazione della deroga per la macellazione di conigli prevista dall'art. 4 del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559".

D.P.R. 17/10/96 n. 607: "Regolamento recante norme per l'attuazione della Dir. 92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni".

Circ. Min. Sanità 6 maggio 1998 n. 7: "Applicazione del D.P.R. 17/10/96, n.607, concernente la produzione di carni di selvaggina abbattuta a caccia e procedura di riconoscimento per gli stabilimenti (centri di lavorazione, macelli e laboratori di sezionamento)".

D.P.R. 10/12/97 n. 495: "Regolamento recante norme di attuazione della Dir. 92/116/CEE che modifica la Dir. 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile".

Circ. Min. Sanità n. 9 del 8/6/99: "Linee di indirizzo per l'applicazione del D.P.R. 10/12/97, n.495, concernente la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche, di volatile da cortile, e del D.P.R. 30/12/92, n. 559, per quanto concerne la produzione di carni fresche di coniglio e selvaggina allevata da penna".

Trasporti:

D.Lgs. n. 532 del 30/12/92. (Attuazione della Direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, modificato dal D.Lgs. n. 388 del 20/10/98).

Norme generali sui controlli:

D.Lgs. 531/92 (recepisce Dir. CEE 91/493 relative alle norme sanitarie applicabili alla produzione ed alla commercializzazione di prodotti della pesca)

L. 833 del 23/12/78 (istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.P.R. 327 del 26/03/80 (controlli ufficiali, requisiti impianti, strutture, personale, ecc.)

D.P.R. 123 del 03/03/93 (attuazione della direttiva 89/397/CE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari)

D.Lgs. 626/94 (sicurezza sul lavoro)

Circ. Min. Sanità n.1 del 01/12/98 (elaborazione dei manuali volontari di corretta prassi igienica) eventuali disciplinari di prodotti Dop, Igp od a marchio volontario.

D.Lgs. 173/98 (Salvaguardia della tipicità e tradizionalità dei nostri prodotti) Prevede forme di valorizzazione del patrimonio gastronomico (Atlante dei prodotti tipici, ed istituisce l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali e permette alle aziende produttrici di ottenere delle deroghe sull'igiene alimentare; rif. D.L. n.155/97).

L. 268 del 27/07/99 ("Disciplina delle strade del vino" alla quale possono fare riferimento regioni per inaugurare quei percorsi enologici nei territori a vocazione vinicola con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla Legge n. 164/92).

Regolamento CEE 1935/95 EN 45011 (I controlli sulla qualità sono delegati a organi terzi differenti dai consorzi).

Regolamento Ce 882/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli n. 125-54 (tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi).

Legge n. 930/63 (norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini) Legge 164/92 e D. Lgs 173/98 (nuova disciplina delle denominazioni di origine).

Legge n. 97/94 (Legge sulla montagna); da aggiungere la legge sulla montagna dell'Emilia Romagna.

Ortofrutticoli e derivati

D.P.R. 8.6.82, n. 401: "Attuazione della direttiva (CEE) numero 79/693 relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni"

D.P.R. 489 del 18/05/82: "Attuazione delle direttive CEE n. 75/726 e n. 79/168 relative ai succhi di frutta e prodotti simili".

Regolamento CEE n. 2251/92 del 29/07/92 (controlli sulla qualità degli ortofruttili freschi)

Miele:

Legge n.753 del 12 ottobre 1982 (recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della UE concernenti il miele)

Legge n.128 del 24/04/98 art. 52 (Legge comunitaria 1995 – 1997 – disposizione sul miele).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Relative alla normativa cogente e volontaria:

Legge d'orientamento (18 maggio 2001 n.228);

Legge 3 agosto 2004, n.204 (G.U. n. 186 del 10 agosto 2004 – in vigore dal 11 agosto 2004): «Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca»;

Misure agroambientali previste dal PSR 2000/2006 Reg CEE n. 1257/99 e prossime misure (da indicare);

Reg. CEE 2081/92 (IGP – DOP) e reg. 510;

Reg. CEE 2092/91 (metodi di produzione biologica);

Legge regionale sui prodotti NO OGM (vedi numeri legge);

Reg. CEE 820/97 (sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine);

DPR 54/97 (che recepisce la Dir. CEE 46/92 in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte crudo, latte alimentare trattato termicamente e di prodotti a base di latte.);

D.L. 286/94 (attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti i problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche) e successive modifiche;

Reg. CEE 1804/99 sui prodotti zootecnici biologici;

Reg. CEE 2251/92 (controlli sulla qualità degli ortofruttili freschi);

Legge n. 753/82 e n.128/92, art.52 (recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della UE concernenti il miele);

D.lgs 173/98 Salvaguardia della tipicità e tradizionalità dei nostri prodotti;

Legge n. 125-54 "Formaggi dop";

Legge n. 930/63 e Legge 164/92 "Vino DOC DOCG e IGT";

Legge n. 97/94 (Legge sulla montagna);

Reg.178/02 Pacchetto igiene

Articolo 1 - Ubicazione e caratteristiche del mercato

1. Il Mercato del Contadino del Comune di Bagnara di Romagna, in via sperimentale, avrà le seguenti caratteristiche:
 - **Durata:** ANNUALE
 - **Luogo di svolgimento:** Viale Matteotti
 - **Dimensioni:** n. 5 Posteggi (utilizzati anche a rotazione in relazione alla stagionalità dei prodotti disponibili) aventi dimensioni 5m x 5m e comunque adeguate alle diverse esigenze e con possibilità di parcheggio del mezzo di trasporto adiacente al punto vendita (rif. Art. 7) al fine di garantire, per alcune tipologie di prodotti, la catena del freddo.
 - **Frequenza:** settimanale nella giornata di **MERCOLEDÌ**
 - **Orario invernale:** inizio allestimento ore 13.00 inizio vendita ore 14.00 – cessazione attività di vendita ore 17.00 disallestimento entro le ore 18.00.
 - **Orario estivo:** inizio allestimento ore 15.00 inizio vendita ore 16.00 – cessazione attività di vendita ore 19.00 disallestimento entro le ore 20.00.
 - **Merceologie:** prodotti di cui al successivo articolo 5.
 - **Attività complementari** alla vendita diretta: possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative (degustazione prodotti) legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio regionale.

Articolo 2 - Assegnazione dei posteggi

1. Durante la fase di sperimentazione, al fine di garantire una partecipazione qualificata di imprenditori agricoli della zona di interesse, l'Amministrazione Comunale, per mezzo dello Sportello Unico dell'Unione della Bassa Romagna, concederà il suolo pubblico relativo a **n. 5** posteggi (5m x 5m cadauno) di cui è costituito il mercato, nel seguente modo:
 - a) in via prioritaria, a singoli imprenditori agricoli o cooperative di imprenditori e loro consorzi, in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 228/01 nonché di cui al successivo art. 3 del presente regolamento; in tal caso, ai fini dell'assegnazione, verrà valutata:
 1. la sede dell'impresa nel Comune di Bagnara di Romagna,
 2. la differenziazione merceologica, al fine di garantire varietà nell'offerta,
 3. la sede dell'impresa nei Comuni contermini (anche fuori Provincia) o facenti parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna,
 4. la sede dell'impresa nei Comuni della Provincia di Ravenna,
 5. la presenza dell'operatore nel corso dell'anno,
 6. l'ordine di presentazione dell'istanza.
2. L'Amministrazione Comunale, di concerto con il servizio Sportello Unico dell'Unione, procede a progettare la disposizione dei posteggi secondo i vincoli derivanti dall'ottemperanza alle norme vigenti.
3. I posteggi sono assegnati dal Comune secondo le priorità definite nel primo comma.
4. La scelta dei posteggi, derivante dalle operazioni di cui ai precedenti commi, sarà definitiva per tutta la sperimentazione, fatte salve eventuali necessità che si manifestassero per il miglioramento dell'immagine e della tenuta commerciale complessiva.

Articolo 3 - Soggetti ammessi alla vendita nel mercato

1. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 228/01 e iscritti nel registro di imprese che rispettino le seguenti condizioni:
 - a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della Provincia di Ravenna e dei Comuni contermini, ancorché fuori Provincia;
 - b) vendita nel mercato di prodotti agricoli:
 - provenienti dalla propria azienda o, nel caso di società agricola, dall'azienda dei soci imprenditori agricoli;
 - anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
 - ottenuti nell'ambito territoriale di cui al punto a), nel rispetto del limite di prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice Civile.
2. L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di

- società agricola e di quelle di cui all'art.1, comma 1094, della Legge 27/12/2006, n. 296 dai relativi familiari coadiuvanti, e familiari non coadiuvanti nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa compreso i dipendenti stagionali;
3. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato le aziende iscritte all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, purché in possesso dell'iscrizione nel registro imprese ai sensi del D.Lgs. 228/01.

Articolo 4 - Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio al mercato ed agli altri eventi promossi sul mercato stesso

1. Gli assegnatari dei posteggi sono tenuti al pagamento del Canone unico per di occupazione temporanea di aree pubbliche.
2. Dal momento del rilascio della concessione di suolo pubblico, l'operatore agricolo ha 30 giorni di tempo per effettuare il pagamento.
3. Eventuali spese di energia elettrica, acqua e raccolta rifiuti sono a carico degli assegnatari dei posteggi e verranno rimborsati direttamente al Comune nei modi stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Articolo 5 - Categorie merceologiche rappresentate

1. Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel Mercato del Contadino sono le seguenti:
 - prodotti agricoli vegetali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
 - prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
 - erbe officinali e aromatiche;
 - prodotti per la cura della persona (anche derivati da coltivazioni biologiche).
2. I prodotti agricoli vegetali e animali la cui vendita è consentita sono i seguenti:
 - verdura fresca e secca
 - farine e preparati
 - frutta fresca e secca
 - succhi di frutta e di verdura
 - pasta secca
 - cereali
 - latte
 - yogurt
 - formaggi e latticini
 - uova
 - salumi
 - sottoli, sottaceti
 - pane e derivati
 - confetture e marmellate
 - miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura
 - olio e aceto
 - passate e pelati
 - condimenti e spezie
 - funghi e tartufi
 - vino e birra
 - piante e fiori
 - carne di lagomorfi e pollame
 - carne di altre specie rispetto al punto precedente

Articolo 6 - Modalità di verifica del rispetto delle regole di gestione da parte degli imprenditori

agricoli abilitati alla vendita nel mercato

1. L'autorizzazione alla partecipazione può essere revocata a coloro che operino in contrasto con le disposizioni dettate nel presente regolamento nonché con la normativa di riferimento in materia.
2. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Locale l'effettuazione di verifiche nella propria azienda, sulle effettive produzioni e rispettive quantità, ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

Articolo 7 - Altri aspetti di gestione del mercato e della vendita

1. È consentito l'accesso agli imprenditori agricoli con mezzi di trasporto alle condizioni stabilite dall'Amministrazione comunale.
2. L'etichettatura o i cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovranno contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, sull'origine del prodotto e sulla rintracciabilità (categoria, provenienza, prezzo).
3. Gli imprenditori agricoli sono tenuti a osservare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché le buone pratiche agricole.
4. Gli imprenditori agricoli si impegnano a lasciare pulito il posteggio da eventuali rifiuti. A tal fine si impegnano a rispettare le disposizioni inerenti la pulizia e il conferimento dei rifiuti, che saranno imposte dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 8 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di riferimento, alla violazione di quanto contenuto nel presente regolamento consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00 (P.M.R. € 150,00).

Articolo 9 - Norme transitorie

1. È consentito, a pena di revoca della concessione di suolo, un numero massimo di 17 assenze ingiustificate.
2. Non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi.
3. Analogamente non sono considerate assenze quelle effettuate in caso di mercati ricadenti in giornate festive.
4. I periodi di assenza motivati da malattia, non vengono considerati se debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza.

Articolo 10 - Regole comportamentali

1. I partecipanti al mercato dovranno rispettare le seguenti prescrizioni e condizioni d'esercizio:

1) PRODOTTO

Il prodotto proposto e venduto deve:

- provenire dal territorio dell'Emilia Romagna, in particolari casi può provenire anche da territori limitrofi laddove al momento non si trovino prodotti freschi, purché rimangano prevalenti quelli prodotti in regione. A tal fine all'inizio dell'anno solare l'azienda agricola presenta il riparto colturale come da documenti ufficiali (Uma, domanda Pac ecc.).
- essere di provenienza aziendale, fresco o trasformato e comunque nel rispetto del D. Lgs. 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo";
- nel caso di prodotti alimentari il prodotto deve avere comprovate qualità organolettiche, rispettare le norme CEE sulla qualità dei prodotti e deve rispettare le norme sull'etichettatura. E' importante dare ampia visibilità ai prodotti insigniti dei marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, ma anche i DOC e DOCG per quanto riguarda i vini, oltre al biologico e ai marchi aziendali di prodotto e di processo.
- può essere sporzionato nel corso della vendita.

Possono essere venduti direttamente i prodotti Emiliano Romagnoli, provenienti prevalentemente

dall'azienda agricola. Nel caso di prodotti trasformati, gli ingredienti utilizzati per la preparazione dovranno essere prevalentemente di origine aziendale (in caso di prodotto complesso, la regola dell'origine degli ingredienti vale per l'ingrediente principale). Qualora la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione, l'origine aziendale del prodotto agricolo. Per gli allevamenti apistici che praticano il nomadismo, previo accordo con l'amministrazione comunale, sarà possibile porre in vendita le tipologie di miele derivanti da colture extra provinciali a condizione che la trasformazione avvenga in laboratorio/i siti nella Regione Emilia Romagna.

2) ETICHETTATURA

In tutti i casi è bene che per ogni prodotto sia indicato in modo chiaro ed inequivocabile il nome, il prezzo, l'origine (in caso di prodotto complesso, dell'ingrediente principale) ed eventuali aggettivi e caratteristiche.

E' essenziale, quale dato inconfutabile di tipicità e qualità, evidenziare e valorizzare prodotti aziendali insigniti da marchi di qualità aziendali e generici: IGP, DOP (Regolamento CEE 2081/92) DOC, DOCG, Consorzi di valorizzazione e di tutela.

L'imprenditore agricolo si impegna a non effettuare trattamenti con principi attivi di sintesi per la conservazione del prodotto nel periodo successivo alla raccolta.

3) IL PREZZO

Occorre lavorare, al fine di mettere in campo la trasparenza nella formazione dei prezzi, sull'origine e sulle caratteristiche degli alimenti. Il prezzo di ogni prodotto messo in vendita dovrà essere esposto e ben visibile e comunque soggetto al libero mercato

4) INFORMAZIONI AL CONSUMATORE:

L'imprenditore agricolo si obbliga a dare informazioni al consumatore all'atto della vendita con apposito cartellino di vendita o etichettatura informativi da allegare al prodotto venduto. Nel cartellino o etichetta devono essere indicati: denominazione dell'azienda, tipo e varietà del prodotto, epoca e luogo di raccolta. Un apposito cartello deve sempre elencare tutti i prodotti dell'azienda, indicando in quali stagioni o periodo dell'anno, gli stessi sono prodotti e quindi acquistabili.

Esporre od esibire eventuale attestato di frequenza alla formazione relativa al manuale dell'HACCP.

Le aziende che applicano i metodi della difesa biologica ai sensi del regolamento Cee 2092/91, devono esporre od esibire l'Attestazione di Certificazione Biologica, che annualmente l'organismo preposto al controllo delle aziende biologiche rilascia all'azienda interessata.

5) MODALITA' DI VENDITA

Alla vendita del proprio prodotto dovrà assolvere direttamente il titolare dell'azienda agricola o suo familiare, partecipante all'impresa agricola e non, compreso il personale stagionale (per le cooperative e società sono ammessi anche i dipendenti a tempo indeterminato della stessa società).

6) ADEMPIMENTI

Comunicazione ex D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228: "Orientamento e organizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

Occorrerà sempre esporre, in una logica di trasparenza, il prezzo dei prodotti in euro, singolo su ogni prodotto, oppure generico; qualora il prodotto od i prodotti non siano esposti, è sufficiente esporre un cartello all'interno del banco al mercato, contenente l'elenco degli stessi ed il loro relativo prezzo (art. 4 del Regio Decreto 11 febbraio 1923, n. 138).

L'azienda dovrà attenersi alle leggi vigenti inerenti la vendita diretta, il controllo igienico-sanitario e le specifiche leggi di settore, oltre che attenersi alle disposizioni contenute nel "Piano di autocontrollo igienico" istituito dal Coordinatore per l'area del mercato; essa dovrà quindi possedere e rendere eventualmente disponibili le autorizzazioni e gli attestati relativi.

Occorrerà la Registrazione Sanitaria per i locali di trasformazione, di stoccaggio, per la strumentazione utilizzata nelle Aziende che effettuano direttamente la trasformazione dei prodotti (Legge 283/62). Qualora la trasformazione dei prodotti, avvenga presso terzi, l'azienda che trasforma dovrà essere munita della medesima registrazione.

L'azienda che produce e manipola prodotti alimentari deve applicare, per le fasi di manipolazione e condizionamento del prodotto, il manuale di autocontrollo (HACCP), ai sensi del D.L. 155/97.